

SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA
AZIONE : 1- Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1- Descrizione generale

Gli indirizzi della politica agricola comune individuano nel metodo biologico un veicolo potenzialmente molto interessante ai fini della diffusione di tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente e della biodiversità. Pertanto la misura intende valorizzare le realtà che pongono in atto questo percorso di gestione agronomica, incoraggiando l'inserimento e il mantenimento nel territorio di tale metodo di produzione.

La produzione biologica agisce positivamente sia dal punto di vista della tutela della biodiversità, che da quello della qualità dell'acqua e del suolo principalmente attraverso la riduzione degli input chimici e in secondo luogo grazie all'applicazione di pratiche agricole a minore impatto ambientale.

La presente azione consiste nella concessione di aiuti agroambientali pluriennali per le imprese che introducono il metodo di produzione biologica attuato secondo le norme previste dal Regolamento (CE) n. 2092/91.

1.2 - Obiettivi

Lo scopo prioritario della misura è la protezione e la tutela dell'ambiente assicurata dalla riduzione degli input di produzione e dall'adesione a specifici disciplinari – regolamento (CE) n. 2092/91 – raggiungendo gli obiettivi di seguito elencati:

- A. tutela della qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- B. aumento della biodiversità, attraverso la valorizzazione delle specie animali e delle varietà vegetali locali nelle produzioni aziendali;
- C. tutela dell'entomofauna utile, in relazione a interventi agronomici dettati da precisi standard comunitari.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.2 – Criteri di ammissibilità

*I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.*⁶²

⁶³

Le aziende richiedenti dovranno avere presentato all'Autorità competente la prima notifica di produzione con metodo biologico ai sensi del Reg. CE 2092/91 nel periodo compreso fra il 06 febbraio 2007, data di formale adozione del PSR 2007-2013 da parte della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 205 del 2007), e la data della domanda.

⁶² Modifica apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

⁶³ Testo eliminato con DGR n. 595 del 18/03/2008 (Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei contratti di affitto tra tali soggetti per la SAT necessaria a definire l'aiuto nel presente bando.)

Rientra fra i criteri di ammissibilità anche il possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale (emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.L. 17 marzo 1995 n. 220) che però potrà essere presentato anche in data successiva alla domanda e comunque non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter di erogazione dei premi da parte di AVEPA.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate da produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), fatte salve cause di forza maggiore.⁶⁴

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 Impegni

E' ammessa ai sensi del presente bando l'attività di produzione vegetale così come disciplinata dal Reg. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.

Si richiede in particolare che:

- gli appezzamenti destinati alle produzioni saranno oggetto di un periodo di conversione di almeno due anni in cui le tecniche di coltivazione saranno esclusivamente quelle dell'agricoltura biologica, ma le produzioni non potranno essere immesse sul mercato come "prodotto biologico" fatte salve eventuali deroghe previste dal Reg. CE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni;
- la fertilità del suolo deve essere mantenuta prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. L'integrazione con altri concimi organici o minerali è consentita nei limiti previsti dall'Allegato II, punto A (prodotti per la concimazione e l'ammendamento del terreno) del Reg. CE 2092/91;
- la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, viene attuata principalmente attraverso metodi indiretti (per es. scelta di varietà resistenti, rotazioni colturali, etc.), mezzi fisici (per es. eliminazione meccanica delle malerbe,) ed il ricorso alla lotta biologica. L'adozione di antiparassitari è permessa nei limiti previsti dall'Allegato II, punto B (antiparassitari) del Reg. CE 2092/91;
- Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici *fatte salve eventuali deroghe previste dal Reg. n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.*⁶⁵

Spetta agli Organismi di Controllo la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. CE 2092/91. L'applicazione di sanzioni risultanti dalle attività di controllo effettuate dai medesimi organismi dovrà essere comunicata tempestivamente alla struttura competente di AVEPA.

3.2 - Limiti e condizioni

- Il limite minimo di superficie aziendale (SAU) ammessa a premio è pari ad 1 ha;
- L'azienda "UTE" deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale;
- *Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha; si fa riferimento per la conversione delle tipologie di allevamento in UBA all'allegato V al Reg. 1974/06.);*⁶⁶
- Il periodo di conversione non potrà essere protratto oltre i termini di legge fatte salve specifiche disposizioni dell'Autorità Competente.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

*Si richiama il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 13286.*⁶⁷

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

⁶⁴ Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

⁶⁵ Modifica apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

⁶⁶ Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

⁶⁷ Integrazione apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

Sussiste l'obbligo di permanenza all'interno del sistema di certificazione biologica per almeno cinque anni, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

Euro 2.500.000,00 per le domande singole per tutto il periodo di programmazione.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il sostegno viene erogato annualmente, secondo gli importi riportati di seguito:

Tipo di coltura	Premio (euro/ha) nel caso di superfici comprese in ambiti Natura 2000	Premio (euro/ha) in tutto il resto del territorio regionale
cereali autunno-vernini	144	180
colture sarchiate	192	240
orticole	352	440
vite, olivo, castagno, fruttiferi minori	320	400
colture frutticole	480	600
prati e foraggiere pluriennali	208	260
pascolo	80	100

I premi verranno definiti in sede istruttoria facendo riferimento al Piano Colturale contenuto nel Fascicolo Unico Aziendale. Nel caso di colture consociate o di avvicendamenti colturali intra-annuali, verrà considerata la sola coltura principale.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Anche nei casi in cui l'azienda beneficiaria decida di aderire con parte della SAU ad altri impegni agroambientali secondo i criteri indicati al successivo comma n. 6, il valore del premio per unità di superficie, secondo la tipologia colturale dedicata, non potrà superare i seguenti massimali:

- Colture annuali: 600 €/ha;
- Colture perenni: 900 €/ha;
- Altri usi dei terreni: 450 €/ha.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PRIORITA'	SPECIFICHE TECNICHE	PUNTI
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	<ul style="list-style-type: none"> - Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); - le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); - l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	8
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile	fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT).	7
<i>Aziende situate all'interno di aree della Rete "Natura 2000", parchi e altre aree naturali protette (13 riserve naturali statali e le 6 riserve regionali)¹.</i>	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% della SAT è composta da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, Parco e Area protetta.	5

¹ ELENCO AREE PROTETTE

Riserve Naturali Statali	Riserve Naturali Regionali
<ul style="list-style-type: none"> • Monte Pavione • Monti del Sole • Piani Eterni - Errera - Val Falcina • Piazza del Diavolo - Monte Farverghera • Schiara occidentale • Somadida • Val Tovanelle • Valle Imperina • Valle Scura • Vette Feltrine • Vincheto di Cellarda • Bus della Genziana • Campo di Mezzo - Pian Parrocchia 	<ul style="list-style-type: none"> • Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret • Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare • Riserva naturale Bocche di Po • Riserva naturale integrale Bosco Nordio • Riserva naturale integrale Gardesana Orientale • Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi

⁶⁸

In caso di ambiti sovrapposti verrà considerato la zonizzazione con punteggio maggiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
------------------------	------------	--------

⁶⁸ Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008

Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente
----------------	--------------------------------	-------------

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

L'azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di scegliere di destinare una parte della SAU aziendale agli impegni previsti dalle iniziative attivate con le Misure 213 (indennità Natura 2000), 214/a (corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti), 214/d (tutela habitat seminaturali e biodiversità, limitatamente alle Azioni 1 e 2), 214/e (prati stabili, pascoli e prati-pascoli), 214/f (biodiversità, azione 2-coltivatori custodi) 214/g (miglioramento della qualità delle acque), 216 (investimenti non produttivi) e 221 (imboschimento); le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle superfici soggette all'impegno con la presente azione e non possono pertanto in alcun caso sovrapporsi a queste ultime.⁶⁹

6.1 - Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
- 3.⁷⁰
4. Copia del Programma Annuale di Produzione (PAP) ai sensi del Reg. 2092/91;
5. *Copia integrale della prima notifica di produzione con metodo biologico ed eventuali aggiornamenti provvista di documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della medesima nei termini previsti dal bando presso l'Autorità Competente;⁷¹*
6. "Attestato di Idoneità Aziendale". Nel caso l'azienda non ne sia in possesso al momento della presentazione della domanda, dovrà essere trasmesso ad AVEPA entro la data improrogabile del 31 agosto 2008, pena la non erogazione del premio;
- 7.⁷²
8. Dichiarazione attestante che l'azienda non è stata beneficiaria di provvidenze ai sensi dell'ex Reg CE n. 2078/92 o né dell'azione 3 della Sottomisura 6.1 ai sensi del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006).

I documenti indicati ai numeri 1) 2) 4) e 5) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.⁷³

Entro il 31 agosto di ogni anno dovrà essere presentata ad Avepa l'attestazione rilasciata all'Organismo di controllo nella quale dovranno essere contenuti i seguenti elementi:

- la superficie degli appezzamenti soggetti a metodo biologico e loro identificazione catastale;
- il metodo di produzione praticato all'interno degli appezzamenti e relativi ordinamenti colturali;
- la data di inizio e fine conversione;

⁶⁹ Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

⁷⁰ Testo eliminato con DGR n. 372 del 26/02/2008 (3. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda);

⁷¹ Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

⁷² Testo eliminato con DGR n. 595 del 18/03/2008 (7. Estratti di mappa, scala 1:2000, con indicazione degli appezzamenti identificati nella notifica di produzione con metodo biologico;)

⁷³ Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008

- eventuali sanzioni emesse a carico dell'azienda.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali.

6.3 – Altre prescrizioni

In sede istruttoria verranno effettuati controlli incrociati fra i dati contenuti nella notifica e nel PAP e i dati contenuti nel fascicolo aziendale presso AVEPA. E' pertanto dovere dell'azienda provvedere all'uniformità di quanto dichiarato relativamente ai terreni e alle coltivazioni.

7. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

- Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari
- Superficie totale interessata dal sostegno agrombientale
- Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa azione
- Numero totale di contratti

8. ALLEGATI TECNICI

1)Definizioni:

- Sistema di Controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo per la conformità al Reg. CE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni;
- Organismo di Controllo (OdC): organismo autorizzato ai sensi del D.L. 17 marzo 1995, n. 220, iscritto nell'apposito elenco presso il MIPAAF;
- attestato di idoneità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo per la specifica attività notificata;
- Certificato di Conformità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo e che contiene l'elenco dei prodotti certificati per i quali l'operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità al Reg. CE 2092/91;
- Programma Annuale di Produzione: documento conforme al Reg. CE 2092/91;
- Autorità Competente: Regione del Veneto;
- *Colture sarchiate: ai fini del presente bando vengono considerate le seguenti colture sarchiate: mais, barbabetola, sorgo, girasole e arachide. Inoltre, considerato il periodo dell'anno in cui si svolge il loro ciclo vegetativo, nonché la particolare tecnica colturale a cui sono soggette, vengono assimilate alle colture sarchiate (e quindi incluse nella stessa categoria di premio) anche il riso e la soia.⁷⁴*

2) Elenco dei fogli catastali dei comuni nei quali ricadono le zone di rispetto dei punti di captazione: vedere l'allegato L.

3) Elenco Colture Foraggiere

PIANTE FORAGGERE

Tutte le coltivazioni foraggiere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi.

Prati e prati-pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono

⁷⁴ Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008

graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

• *Mais verde (mais da silo)*

- Mais coltivato per l'insilamento.

- Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

• *Piante leguminose*

- Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: Superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.